

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno. Atto n. 171 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	12
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	15

##### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 11 marzo 2010. — Presidenza del vicepresidente della X Commissione, Raffaello VIGNALI. – Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Stefano Saglia.*

##### La seduta comincia alle 14.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.**

**Atto n. 171.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).*

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta ieri.

Raffaello VIGNALI (PdL), *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore Lo Presti, anche a nome del relatore

Faenzi, ha illustrato una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni. Ricorda altresì che sempre, nella seduta di ieri, sono pervenuti i pareri alternativi dei gruppi del PD, Dell'IdV e dell'UDC.

Antonino LO PRESTI (PdL), *relatore per la II Commissione*, anche a nome del relatore per la X Commissione, onorevole Faenzi, illustra la proposta di parere come modificata, a seguito dell'interessante dibattito svoltosi nella seduta di ieri (*vedi allegato*).

Andrea LULLI (PD) esprime apprezzamento per il dibattito svoltosi sul provvedimento in esame e per il parere predisposto dai relatori che ha recepito molte delle osservazioni emerse. Avrebbe preferito, tuttavia, che la nuova formulazione del parere presentata nella giornata odierna prevedesse una condizione – e non una semplice osservazione – in materia di protezione sociale dei lavoratori.

Rileva inoltre che sarebbe stato opportuno recepire la direttiva servizi con una norma quadro che rinviasse a provvedi-

menti specifici per le singole materie, dopo un confronto con la Conferenza Stato-regioni. Paventa, infatti, che la formulazione normativa scelta possa produrre un notevole contenzioso, soprattutto in considerazione del fatto che si interviene su materie che prevedono una legislazione concorrente. Rilevato, altresì, che alcune disposizioni non appaiono efficaci ai fini di una semplificazione delle procedure, sottolinea che la maggior parte dei Paesi europei hanno recepito la direttiva servizi attraverso norme quadro. Dichiarata, infine, l'astensione del proprio gruppo.

Anna Teresa FORMISANO (UdC) esprime soddisfazione per il fatto che nel parere dei relatori sono state accolte tutte le richieste avanzate dal proprio gruppo, in particolare quelle relative alla salvaguardia dei livelli occupazionali, con riferimento al commercio ambulante, e alla tutela dei consumatori, in relazione agli agenti di commercio. Sottolinea altresì che lo sviluppo del settore dei servizi deve essere comunque equilibrato, sostenibile e tale da non pregiudicare i livelli occupazionali e di protezione sociale esistenti nei paesi membri dell'Unione e che si deve tenere conto, nel contempo, delle specificità di ogni tipo di attività o di professione e del loro sistema di regolamentazione esistente all'interno dei singoli Stati.

Ritira quindi la proposta alternativa di parere presentata dal suo gruppo e dichiara voto favorevole sulla proposta di parere dei relatori.

Gabriele CIMADORO (IdV), pur esprimendo apprezzamento per il lavoro di approfondimento compiuto dalle Commissioni e per il parere predisposto dai relatori, che ha recepito molte delle osservazioni emerse nel corso del dibattito, dichiara il voto di astensione del proprio gruppo. Chiede inoltre al rappresentante del Governo se intenda recepire il punto g) delle osservazioni in cui si prevede l'opportunità di modificare l'articolo 69, al fine di escludere la possibilità di esercizio del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche da parte di società di capitali.

Fulvio FOLLEGOT (LNP) rileva come la nuova proposta di parere dei relatori tenga conto delle peculiarità del nostro Paese all'interno del contesto europeo. Sottolineata con particolare favore i rilievi relativi agli agenti immobiliari, dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

Enzo RAISI (Pdl), nel ringraziare i relatori per il proficuo lavoro svolto, sottolinea con soddisfazione che ci si avvia verso una stagione di riforme improntate ad un equilibrio tra le esigenze dell'ordinamento interno e la normativa europea. Sottolinea che l'attenzione dimostrata alle richieste avanzate nel corso delle audizioni dalle categorie interessate dall'applicazione della direttiva servizi e la volontà di recepire, sia pure in modo graduale, la normativa europea dimostrano anche l'interesse verso le nuove generazioni certamente avvantaggiate da sistemi economici più aperti e competitivi. Dichiarata quindi il voto favorevole del proprio gruppo.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA (Pdl) riterrebbe opportuno aggiungere alcune osservazioni alla proposta di parere dei relatori, scusandosi con le Commissioni per la tardività del suo intervento. In particolare, con riferimento all'articolo 68, al fine di evitare contenziosi e garantire un corretto indirizzo dell'attività ispettiva, sarebbe opportuno chiarire ulteriormente gli adempimenti e gli ambiti di intervento dei soggetti incaricati alla vendita diretta a domicilio, nonché l'assenza, nella fattispecie, delle caratteristiche del rapporto di agenzia. Con riferimento all'articolo 73, si dovrebbe chiarire, mediante adeguato raccordo e integrazione tra le norme, il rapporto tra lo stesso articolo e le disposizioni della legge n. 39 del 1989, per le parti non interessate dall'abrogazione del ruolo, anche ai fini della vigenza della relativa disciplina sanzionatoria. Si dovrebbe chiarire altresì se continuino ad applicarsi, in materia di attività di agente di affari, le attuali discipline previste dalla legislazione vigente e, in particolare, quelle relative al recupero di crediti, ai pubblici incanti, alle agenzie matrimoniali e di

pubbliche relazioni. Con riferimento, infine, all'articolo 80, si dovrebbe prevedere un termine maggiore per l'adozione del decreto che dovrà disciplinare le nuove procedure di iscrizione per le attività di intermediazione commerciale, agente e rappresentante di commercio, mediatore marittimo e spedizioniere, nonché modalità e termini per l'iscrizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) dei soggetti iscritti negli elenchi, albi e ruoli. Si dovrebbe infine valutare l'opportunità di inserire idonei meccanismi di semplificazione delle procedure al fine di consentire una rapida messa a disposizione dell'utenza della nuova piattaforma informatica che sostituisce i ruoli soppressi.

Andrea LULLI (PD) sottolinea che sembra davvero irrituale che il Governo riapra la discussione sul parere in questa fase dell'esame, quando è stato illustrato il parere dei relatori, sono già state effettuate le dichiarazioni di voto e le Com-

missioni stanno per procedere alla votazione del parere formulato dai relatori.

Antonino LO PRESTI (PdL), *relatore per la II Commissione*, fa presente che buona parte dei rilievi illustrati dal sottosegretario Saglia sono stati recepiti nel parere approvato dalla XIV Commissione. In questa sede, ritiene pertanto opportuno procedere alla votazione del parere proposto senza ulteriori modificazioni. Ringrazia quindi tutti i componenti delle Commissioni per il lavoro svolto.

Anna Teresa FORMISANO (UdC) esprime apprezzamento per l'intervento del relatore Lo Presti.

Le Commissioni approvano quindi la nuova proposta di parere dei relatori, restando quindi precluse le restanti proposte di parere alternativo.

**La seduta termina alle 14.20.**

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno. (Atto n. 171).**

**PARERE APPROVATO**

Le Commissioni riunite II Giustizia e X Attività produttive, commercio e turismo,

esaminato lo schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (atto n. 171);

rilevato che non sembrano avere riscontro nello schema di decreto alcuni principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 41, comma 1, della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008) e, in particolare, la promozione dell'elaborazione dei codici di condotta e disciplinari, finalizzati a promuovere la qualità dei servizi, di cui alla lettera *b)* del citato articolo 41, comma 1; il criterio di cui alla lettera *e)* che prevede un elenco allegato al decreto legislativo di eventuali regimi autorizzatori richiesti per l'accesso alle attività di servizi; il criterio di cui alla lettera *s)* che, nel garantire l'applicazione della normativa del luogo in cui viene effettuata la prestazione dei servizi, faceva salvi i trattamenti più favorevoli al prestatore previsti contrattualmente, ovvero assicurati dai Paesi di provenienza con oneri a carico di questi ultimi;

rilevato che, ai fini della determinazione della nozione di « professione regolamentata », l'articolo 8, comma 1, lett. *m)*, rinvia alla definizione contenuta nell'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, attuativo della direttiva 2005/36/CE (cosiddetta « direttiva qualifiche »), definizione che

non appare pienamente coerente con quella contenuta nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera *a)* della medesima « direttiva qualifiche »;

evidenziata l'esigenza di un testuale recepimento della nozione comunitaria di « professione regolamentata » anche nell'ambito del decreto legislativo n. 206 del 2007;

considerato che già in questa sede occorre intervenire sulla nozione di « professione regolamentata », chiarendo all'articolo 8 che ad essa sono riconducibili tutte le prestazioni che la legge attribuisce ad una determinata categoria professionale, a prescindere dalla circostanza che esse configurino o meno una riserva;

richiamata la giurisprudenza comunitaria, cui rinvia il considerando n. 40 della direttiva, che riconduce alla nozione di « motivi di interesse generale » anche la tutela dei lavoratori, compresa la protezione sociale dei medesimi;

richiamato l'ordine del giorno 9/03210/011 accolto dal Governo nella seduta del 24 febbraio 2010, che impegnava il Governo a tenere conto della unicità e singolarità del settore del turismo ricreativo balneare nazionale già nel decreto di recepimento della direttiva 123/2006/CE, valutando la possibilità dell'esclusione del settore dall'applicazione della medesima o di diverso trattamento rispetto al più generale campo dei « servizi »;

segnalata l'esigenza, emersa nel corso delle audizioni svolte, di evitare interpretazioni estensive della nozione di « risorse naturali » contenuta nell'articolo 16 dello schema di decreto legislativo, sia per ragioni di coerenza con la normativa comunitaria (articolo 12 e considerando n. 62 della direttiva) sia per non penalizzare – in particolare attraverso l'equiparazione, operata da alcune regioni, dei posteggi in aree di mercato alle risorse naturali – il settore del commercio ambulante e su aree pubbliche, caratterizzato dalla presenza di oltre 160.000 microimprese, quasi tutte a conduzione familiare;

considerate le ripercussioni negative che potrebbero derivare per tali imprese dall'apertura del settore del commercio al dettaglio su aree pubbliche anche alle società di capitali, prevista dall'articolo 69;

evidenziata l'opportunità di apportare correzioni alla formulazione del testo e di inserire anche la categoria dei geometri tra le previsioni di modifica degli ordinamenti professionali;

rilevato che l'articolo 71, trasformando in dichiarazione di inizio attività l'autorizzazione attualmente prevista per l'apertura di un punto esclusivo e non esclusivo di vendita di quotidiani e periodici, potrebbe pregiudicare la possibilità di un effettivo accesso all'informazione da parte dei cittadini, anche in contrasto con principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

segnalata la necessità di mantenere il ruolo degli agenti di affari in mediazione, alla luce delle esigenze di tutela dei consumatori e di sicurezza della circolazione dei beni immobili, esigenze peraltro evidenti al legislatore comunitario allorché richiede l'inserimento nei codici di condotta elaborati a livello comunitario le condizioni cui sono soggette le attività degli agenti immobiliari (considerando n. 114 della direttiva);

rilevato che l'articolo 26 della direttiva prevede l'adozione da parte degli Stati membri di misure di accompagnamento

volte ad incoraggiare i prestatori a garantire, su base volontaria, la qualità dei servizi, in particolare facendo certificare o valutare le loro attività da organismi indipendenti o accreditati;

sottolineato che, in una prospettiva di miglioramento della qualità dei servizi e di tutela dei consumatori, occorre dare attuazione al sopra richiamato articolo 26, affidando – escludendo espressamente le professioni regolamentate – ad appositi organismi indipendenti compiti di valutazione e certificazione delle attività dei prestatori di servizi, nonché della loro idoneità allo svolgimento dell'attività sulla base dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria,

esprimono

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

a) all'articolo 8, concernente le definizioni, al comma 1, lettera *m*), dopo le parole: « attività professionali » siano aggiunte le seguenti: « , riservate e non riservate »;

b) nell'esercizio del potere regolamentare previsto dall'articolo 48, si provveda prioritariamente all'adeguamento dell'ordinamento professionale degli assistenti sociali, dei chimici, degli ingegneri e architetti, ai principi contenuti nel decreto legislativo, con disposizioni analoghe a quelle previste direttamente dallo schema di decreto legislativo per altre professioni regolamentate;

c) all'articolo 73, sia mantenuto il ruolo degli agenti di affari in mediazione, come disciplinato in particolare dall'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39;

*e con le seguenti osservazioni:*

a) si valuti l'opportunità di modificare l'articolo 8, comma 1, lettera *h*), che definisce i motivi di interesse generale al fine di esplicitare che in tale nozione rientra anche la « protezione sociale » dei lavoratori;

b) all'articolo 16, al fine di evitare interpretazioni estensive della nozione di « risorse naturali », si valuti l'opportunità di escludere espressamente l'equiparazione dei posteggi in aree di mercato alle risorse naturali;

c) all'articolo 48, che demanda a specifici regolamenti l'adeguamento della normativa secondaria vigente in materia di professioni regolamentate, sia precisato il rinvio all'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988;

d) dopo l'articolo 60, sia aggiunto il seguente: « 60-bis. (Modifiche alla legge 7 marzo 1985, n. 75, recante modifiche all'ordinamento professionale dei geometri). 1. All'articolo 2 della legge 7 marzo 1985, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, punto 1), le parole: « delle Comunità europee » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Unione europea »; b) al comma 1, punto 3), dopo la parola: « anagrafica » sono inserite le seguenti: « o il domicilio professionale »; c) dopo il comma 2 è inserito il seguente « 2-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo »; dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: « 3-bis. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45 del presente decreto legislativo »;

e) agli articoli 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 84 sia sostituito l'erroneo riferimento all'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge n. 241 del 1990, con il riferi-

mento al terzo periodo dello stesso comma;

f) all'articolo 63, comma 8, appare erroneo il riferimento all'articolo 6, commi 1 e 2, che tratta di altra materia (servizi di trasporto);

g) si valuti l'opportunità di modificare l'articolo 69, al fine di escludere la possibilità di esercizio del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche da parte di società di capitali;

h) si valuti l'opportunità di sopprimere l'articolo 71 o, in subordine, di mantenere in capo ai comuni la facoltà di definire dei piani di localizzazione dei punti vendita esclusivi e non esclusivi di quotidiani e periodici;

i) all'articolo 84, comma 4, recante l'abrogazione di tutte le leggi e di regolamenti statali incompatibili con il contenuto della nuova disciplina attuativa della direttiva servizi, la formula abrogativa esplicita innominata appare una superflua e, al limite, equivoca ripetizione di quanto stabilito dall'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale.

j) sia data compiuta attuazione all'articolo 26 della direttiva, prevedendo idonee misure atte ad incoraggiare – escludendo espressamente le professioni regolamentate – i prestatori a garantire, su base volontaria, la qualità dei servizi facendo certificare o valutare la loro attività da organismi indipendenti o accreditati e promuovendo la elaborazione di carte di qualità, anche a livello comunitario.